

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2746-A} —

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(DI MAIO)

E DAL MINISTRO DELLA DIFESA

(GUERINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(BONAFEDE)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(GUALTIERI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 28 marzo 2017 e a Pretoria il 18 luglio 2017

Presentato il 26 ottobre 2020

(Relatrice: **EMILIOZZI**)

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2746, d’iniziativa del Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 28 marzo 2017 e a Pretoria il 18 luglio 2017;

rilevato come l’Accordo di cui si propone la ratifica aggiorni la precedente intesa in materia tra le Parti, firmata a Roma il 10 luglio 1997, ratificata ai sensi della legge 20 dicembre 2000, n. 408, rinnovata da ultimo nel 2009 e non più vigente dal febbraio 2014;

segnalato come l’Accordo abbia l’obiettivo di rafforzare la cooperazione tra le forze armate delle Parti, consolidando le reciproche capacità difensive, di contribuire ai processi di stabilizzazione e sicurezza di una regione di importante valore strategico, di supportare le attività di contrasto della pirateria nel Corno d’Africa, nonché di promuovere positivi effetti nei settori produttivi e commerciali dell’approvvigionamento e della logistica di entrambi i Paesi;

rilevato, per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento s’inquadri nell’ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall’articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

La IV Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2746, d’iniziativa del Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 28 marzo 2017 e a Pretoria il 18 luglio 2017;

premesso che:

l’Accordo è volto a rafforzare la cooperazione tra le Forze armate delle due Parti, con l’obiettivo di consolidare le reciproche capacità difensive, contribuire ai processi di stabilizzazione e sicurezza di una regione di importante valore strategico, supportare le attività di contrasto della pirateria nel Corno d’Africa, nonché promuovere positivi effetti nei settori produttivi e commerciali dell’approvvigionamento e della logistica di entrambi i Paesi;

l’Accordo è costituito da un breve preambolo e da 13 articoli, che ricalcano le disposizioni di analoghi accordi di cooperazione nel settore della difesa;

considerato che:

l’articolo 3 dell’Accordo enuncia – in modo non esaustivo – i campi della cooperazione, mentre l’articolo 4 stabilisce le modalità di cooperazione;

grande rilevanza riveste l’articolo 8, che disciplina la cooperazione nel campo dei materiali per la difesa, chiarendo che essa potrà avvenire solo in conformità dei rispettivi ordinamenti giuridici e limitatamente alle categorie di armamenti elencate;

l’acquisizione dei suddetti materiali potrà avvenire o con operazioni dirette tra gli Stati, oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi e l’eventuale riesportazione verso Paesi terzi potrà essere effettuata solo con il preventivo benestare della Parte cedente;

ricordato che:

la recente modifica dell’articolo 537-ter del codice dell’ordinamento militare, prevede che, al fine di soddisfare esigenze di approvvigionamento di altri Stati esteri con i quali sussistono accordi di cooperazione o di reciproca assistenza tecnico-militare, il Ministero della difesa, d’intesa con il MAECI, possa svolgere, tramite proprie articolazioni e senza assunzione di garanzie di natura finanziaria, attività contrattuale e di supporto tecnico-amministrativo per l’acquisizione di materiali di armamento prodotti dall’industria nazionale;

sottolineato che:

l'entrata in vigore dell'Accordo consentirà al Ministero della difesa, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di svolgere attività di supporto in favore del Governo del Sud Africa, in relazione all'eventuale acquisizione da parte di questo di materiali per la difesa prodotti dall'industria nazionale nel rigoroso rispetto dell'articolo 11 della Costituzione e dei principi, delle norme e delle procedure in materia di esportazione di materiali d'armamento previsti dalla legge 9 luglio 1990, n. 185, in materia di controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Direttore dell'UAMA (Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento) nel corso dell'audizione svolta dalla Commissione nella seduta del 23 febbraio 2021,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2746, d'iniziativa del Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 28 marzo 2017 e a Pretoria il 18 luglio 2017;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che all'articolo 3, comma 1, del disegno di legge, essendo il 2020 ormai trascorso, da un lato, appare necessario adeguare la decorrenza degli oneri a far data, ad anni alterni, dal 2021 – giacché il primo incontro tra le rispettive delegazioni dell'Italia e del Sud Africa, come si evince dalla relazione tecnica, si svolgerà in Sud Africa nel primo anno di presumibile entrata in vigore dell'Accordo – dall'altro, appare necessario aggiornare la norma di copertura finanziaria, facendo riferimento al bilancio triennale 2021-2023, anziché al bilancio 2020-2022,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 3, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: dall'anno 2020 con le seguenti: dall'anno 2021;

sostituire le parole: bilancio triennale 2020-2022 *con le seguenti:*
bilancio triennale 2021-2023;

sostituire le parole: per l'anno 2020 *con le seguenti:* per l'anno
2021.

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

PARERE FAVOREVOLE

TESTO

DEL DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 28 marzo 2017 e a Pretoria il 18 luglio 2017.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, paragrafo 4, e 4, lettera (a), dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 2.383 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TESTO

DELLA COMMISSIONE

—

Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)**Identico.*

Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)**Identico.*

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, paragrafo 4, e 4, lettera (a), dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 2.383 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno **2021**, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale **2021-2023**, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno **2021**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Identico.

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione degli articoli 2, paragrafo 4, e 4, lettera (a), dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli 5, paragrafo 1, lettera (b), 7 e 13 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

Identico.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

Identico.



18PDL0161060